

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2023)

L'anno duemilaventitrè, il giorno di venerdì ventinove del mese di dicembre alle ore 17,50 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	GUALTIERI ROBERTO.....	<i>Sindaco</i>	8	ONORATO ALESSANDRO	<i>Assessore</i>
2	SCOZZESE SILVIA	<i>Vice Sindaco</i>	9	PATANE' EUGENIO	<i>Assessore</i>
3	ALFONSI SABRINA	<i>Assessora</i>	10	PRATELLI CLAUDIA	<i>Assessora</i>
4	CATARCI ANDREA	<i>Assessore</i>	11	SEGNALINI ORNELLA	<i>Assessora</i>
5	FUNARI BARBARA	<i>Assessora</i>	12	VELOCCIA MAURIZIO	<i>Assessore</i>
6	GOTOR MIGUEL	<i>Assessore</i>	13	ZEVİ ANDREA TOBIA	<i>Assessore</i>
7	LUCARELLI MONICA	<i>Assessora</i>			

E' presente l'Assessora Segnalini che assume la presidenza dell'Assemblea.

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Alfonsi, Funari, Gotor, Lucarelli, Patanè e Velocchia.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano.
(OMISSIS)

Entra nell'Aula l'Assessore Catarci.
(OMISSIS)

Deliberazione n.479

Rideterminazione delle tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale (CUP) di autorizzazione/esposizione pubblicitaria per l'annualità 2021, 2022 e 2023 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 8846 del 10 ottobre 2023. Revoca della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141/2023.

Premesso che

la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (cd. "Legge di Bilancio" per l'anno 2020) ha introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (per brevità C.U.P.) in sostituzione, tra l'altro, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e del Canone di Iniziativa Pubblicitaria (per brevità C.I.P.), fissando l'entrata in vigore dello stesso a partire dal 1° gennaio 2021;

l'Amministrazione Capitolina, in conformità al dettato normativo di cui all'art. 1 commi 816 e ss. della Legge n. 160/2019, ha provveduto a novellare il proprio Regolamento in materia di esposizione pubblicitaria e di pubbliche affissioni, mediante l'approvazione della D.A.C. n. 141/2020, con la quale sono state apportate modifiche e/o integrazioni alla precedente D.A.C. n. 50/2014;

con la suddetta D.A.C. n. 141/2020, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, è stato dunque istituito a partire dal 1° gennaio 2021 il nuovo canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

in sede di previsione di Bilancio 2021-2023, anche la D.G.C. n. 330/2020 (cd. "Tariffone") è stata aggiornata alla sopracitata Legge n. 160/2019 attraverso l'adozione della D.G.C. n. 52/2021 (cd. "Tariffone" per l'anno 2021) con l'introduzione delle relative tariffe C.U.P. e della D.A.C. n. 25/2021;

tutte le menzionate deliberazioni, unitamente agli atti e provvedimenti conseguenti, sono state impugnate da parte degli operatori economici del settore davanti al Tar del Lazio, nella parte in cui avevano proceduto alla determinazione del nuovo Canone Unico Patrimoniale con specifico riferimento alla parte relativa alle esposizioni pubblicitarie;

il Tar del Lazio, con sentenze nn. 3247/2022 e 3248/2022, ha accolto i suddetti ricorsi e, conseguentemente, l'Amministrazione Capitolina ha disposto, con rep. n. QH/195 del 17 maggio 2022 prot. n. QH/31422 pari data, in via cautelare la sospensione delle tariffe previste per il Canone Unico Patrimoniale, come disciplinate dalle D.G.C. n. 52/2021 e D.A.C. n. 25/2021, nonché dalla D.A.C. n. 141/2020, riservandosi e poi proponendo ricorso al Consiglio di Stato;

con la D.G.C. n. 7/2022 sono state approvate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2022 riproponendo le tariffe del 2021, salvo la modifica di cui alla nota n. 3, ma anche tale atto deliberativo è stato oggetto di impugnativa al T.A.R. del Lazio, il quale con sentenza n. 17812/2022 ha accolto il ricorso ricalcando sostanzialmente le motivazioni della precedente decisione n. 3248/2022;

successivamente, con la D.G.C. n. 425/2022, sono state confermate, anche per l'anno 2023, le tariffe di cui alla D.G.C. n. 7/2022, non essendo ancora intervenuta a quella data la sentenza 17812/2022 predetta;

in particolare, la sentenza n. 17812/2022 ha stabilito che, nella determinazione delle tariffe per il Canone Unico Patrimoniale l'unico criterio e/o presupposto applicativo del Canone medesimo è rappresentato dalla sola superficie complessiva del mezzo pubblicitario, dovendosi ritenere

illegittime tutte le ulteriori maggiorazioni quali, ad esempio, la tipologia, la categoria stradale, la tipologia del messaggio, ecc., in quanto non rispettose della norma legislativa (art. 1 comma 819 della Legge n. 160/2019), maggiorazioni che, invece, Roma capitale aveva applicato per gli anni 2021, 2022 e 2023;

il medesimo Giudice Amministrativo ha statuito che, in conformità al dettato legislativo di cui all'art. 1 comma 817 secondo cui "... *il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi che sono sostituiti dal Canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...*", la discrezionalità amministrativa può espandersi fino alla concorrenza massima del gettito in precedenza assicurato dalle Entrate sostituite dal nuovo Canone Unico Patrimoniale (principio di invarianza del gettito);

pertanto, alla luce delle sentenze di accoglimento del TAR n. 3247/2022, 3248/2022 e 17812/2022 l'Amministrazione, in via cautelativa, è stata costretta ad adottare la D.G.C. n. 141/2023 con la quale si è provveduto alla rideterminazione delle tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale per l'annualità suddette (2021, 2022 e 2023), al fine di evitare gli ulteriori costi derivanti dai contenziosi che le imprese pubblicitarie (quantificate ad oggi in oltre 500 contribuenti) diverse dalla ricorrenti avrebbero attivato basandosi sulle statuizioni predette;

Dato atto che

nel mentre di quanto sopra Roma Capitale ha coltivato la fase giurisdizionale di secondo grado, rappresentando le proprie ragioni e conseguenze economiche derivanti dall'applicazione delle decisioni di primo grado;

in particolare, che l'applicazione dei valori tariffari risultanti dalla applicazione della D.G.C. n. 141/2023, avrebbe determinato una diminuzione delle previsioni di Entrata per il corrente anno pari a circa 3,5 milioni di euro facendo venir meno, in tal modo, quel principio di invarianza di gettito espressamente stabilito a livello di legislazione primaria (l.160/2019) e ribadito persino dalla sentenza di accoglimento parziale n. 17812/2022, come rappresentato dalla Società Aequaroma con nota prot. QH/61561/2022 che gestisce i rapporti economici con i contribuenti del settore;

in data 10 ottobre 2023 è intervenuta la sentenza n. 8846 della VII sez. del Consiglio di Stato la quale, in totale riforma della precedente sentenza del TAR n. 3248/2022, ha stabilito che i Comuni possono differenziare le tariffe della componente pubblicitaria del canone di concessione, autorizzazione e diffusione pubblicitaria in base alla tipologia degli impianti ed alla loro ubicazione, accogliendo integralmente il ricorso in appello formulato da Roma Capitale per la riforma della citata sentenza del TAR a cui l'Amministrazione era stata costretta a conformarsi adottando la sopra citata D.G.C. n. 141/2023, in via cautelare;

con la suddetta sentenza n. 8846/2023 sostanzialmente è stato chiarito che:

- 1) il principio dell'invarianza del gettito rispetto ai prelievi soppressi deve essere verificato con riferimento all'intero cumulo dei canoni e/o dei tributi sostituiti dal CUP, facendo riferimento all'intero gettito rappresentato da tutte le esposizioni pubblicitarie effettuate nel comune.
In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che la norma del comma 817 costituisce clausola di salvaguardia per le entrate del comune, ben potendo l'ente modificare anche in aumento le singole tariffe (come precisa lo stesso comma 817), garantendo comunque l'invarianza

finanziaria. Ciò per il necessario bilanciamento tra il principio della riserva di legge in materia di prestazioni imposte, che richiede la fissazione di un limite legislativo al prelievo, e l'autonomia finanziaria riconosciuta agli enti dagli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, da cui discende la facoltà degli enti di differenziare i prelievi;

2) la determinazione delle tariffe differenziate in base alla tipologia ed all'ubicazione dell'impianto pubblicitario non è vietata dal comma 825 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

Al riguardo, il Consiglio di Stato evidenzia che il riferimento della norma alla superficie del mezzo pubblicitario non vieta una differenziazione sulla base della tipologia dell'impianto o della zona di ubicazione. Ciò è confermato dal testo letterale del comma 825, in base al quale non incidono sulla determinazione del canone il tipo ed il numero dei messaggi, con la conseguenza che possono invece essere utilizzati i diversi parametri della tipologia dell'impianto e della zona di ubicazione nella determinazione della tariffa in base alla superficie. Differenziazione che serve altresì per non rendere del tutto illogico il prelievo e soprattutto per garantire la coerenza con le esigenze del mercato;

Considerato che:

l'Amministrazione ha adottato la D.G.C. n. 141/2023 esclusivamente per conformarsi alla statuizione del T.A.R. Lazio, immediatamente efficace, in via di autotutela anche in funzione deflattiva del contenzioso, come argomentato in parte narrativa e dispositiva della Deliberazione citata;

oggi le ragioni dell'Amministrazione hanno trovato accoglimento e che sussiste l'obbligo, anche in questo caso, di uniformarsi al dettato del giudice amministrativo di secondo grado, stante l'esecutività della sentenza n. 8846/2023, per cui sussistono tutti i presupposti per procedere alla revoca della D.G.C. n. 141/2023;

in aderenza all'indirizzo giurisprudenziale dettato dalla sentenza n. 8846/2023 della VII sez. del Consiglio di Stato, è possibile procedere al ricalcolo/ridefinizione delle tariffe CUP per le annualità 2021, 2022 e 2023, con conseguente superamento di quanto oggi disposto dalla D.G.C. n. 141/2023 e per l'effetto reintrodurre nuovamente le tariffe di cui alla D.A.C. n. 25/2021 e DGC n. 52/2021, per l'annualità 2021 (All. A);

per effetto della sentenza del TAR di accoglimento parziale n. 17812/2022 sono state annullate le Deliberazioni di cui alla D.G.C. n. 7/2022 e D.A.C. n. 9/2022 per l'annualità 2022 con riferimento alle sole tariffe di competenza Dipartimentale;

per effetto del giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 17812/2022 e il conseguente annullamento delle tariffe stabilite per il 2022, devono ritenersi applicabili anche al 2022 le tariffe stabilite per il 2021 (in virtù del principio secondo il quale le tariffe ...sono stabilite annualmente con deliberazione... In mancanza della predetta deliberazione, restano confermate per ciascun anno le tariffe in vigore per l'anno precedente: ex art. 1 comma 169, l. 296/2006) atteso che l'annullamento di una Deliberazione sulle tariffe non fa venir meno l'obbligo tributario ma determina l'applicazione della Deliberazione precedente (sent. Cass.ne 19199/2022 resa in tema TARI ma suscettibile di applicazione in via di principio);

Ritenuto altresì che

la D.G.C. n. 141/2023 - avente ad oggetto la rideterminazione delle tariffe per l'annualità 2021, 2022 e 2023 - del pari deve ritenersi invalida ed inefficace in quanto è stata adottata su presupposti sia formali (provvisoria esecutività delle precedenti sentenze del TAR n. 3248/2022 e 17812/2022) che sostanziali (criterio unico di calcolo delle tariffe) non più attuali in virtù della sentenza del Cds n. 8846/2023 e della sentenza Tar n. 17812/2022;

pertanto, la D.G.C. n. 141/2023, alla luce di quanto sopra evidenziato, deve essere revocata e/o non più applicabile nella parte in cui ha rideterminato le tariffe del 2021, 2022 e 2023 in quanto non più sussistenti i presupposti che ne hanno legittimato la sua adozione, fermo restando tuttavia la disposizione relativa ai diritti di istruttoria (relativamente alla tipologia di impianti su ponteggi e/o recinzioni di cantieri), che devono pertanto ritenersi confermati nella misura ivi indicata;

la Deliberazione Capitolina n. 425/2023 relativa all'annualità 2023, seppur confermativa delle tariffe stabilite per il 2022, deve ritenersi valida ed efficace per l'annualità di riferimento (2023) alla luce del principio di portata generale enunciato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 19199/2022 che precisa *“l'annullamento giurisdizionale della delibera comunale di determinazione della tariffa per un'annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere ... meramente “ripetitive” degli anni successive, poiché ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alla precedente”*;

Dato atto che

nel frattempo, è intervenuta la Risoluzione MEF n. 3 del 20 luglio 2023, la quale ha chiarito che con riferimento alla determinazione del canone unico patrimoniale in caso di diffusione di messaggi pubblicitari le strutture fisse, le cornici, i supporti di sostegno e gli elementi decorativi, i quali non posseggono effetti pubblicitari, vanno esclusi dalla superficie su cui determinare il canone di cui all'articolo 1, comma 816, legge n. 160/2019;

l'Amministrazione, sulla base dei principi di leale collaborazione e trasparenza, prima di adottare il presente atto ha comunicato le sue intenzioni ed ha avviato un percorso di partecipazione coinvolgendo le Associazioni di categoria, invitando le stesse a presentare osservazioni circa i procedimenti relativi alla definizione delle tariffe CUP 2024 e al ricalcolo/ridefinizione delle tariffe CUP per le annualità 2021, 2022 e 2023, come da note prot.73917 del 20/10/2023 e QH/75383 del 27/10/2023;

sono pervenute unicamente le osservazioni riconducibili all'Associazione A.A.P.I. - giusto prot. QH.76106 del 2/11/2023 – e alla società Vivenda srl – giusto prot. QH/76889 /2023 del 7/11/2023 alle quali, con note prot. QH/2023/77364 del 8/11/2023 e QH/80009/2023 del 14/11/2023 è stato dato formale riscontro;

Preso atto che:

in data 21 dicembre 2023 il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive – Direzione Sportelli Unici – U.O. Affissioni e Pubblicità ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta” Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.E.L. si esprime parere

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto”.

Il Direttore della Direzione Sviluppo Economico
ad interim Direttore della Direzione SUAP

F.to Aldo Latini

Che in data 21 dicembre 2023 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive ha attestato ai sensi dell'art.30 c.1, lettera i) e J) del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi, come da dichiarazione in atti “ la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale dipartimentale e sull'impegno delle risorse che esso comporta”.

Il Direttore

F.to Francesco Paciello

Che in data 27 dicembre 2023 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto”

Il Ragioniere Generale

F.to Marco Iacobucci

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.

VISTI;

- la legge n. 160/2019;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- la D.A.C. n. 141/2020;
- la D.G.C. n. 330/2020;
- la D.A.C. n. 25/2021;
- la D.G.C. n. 52/2021;
- la D.G.C. n. 7/2022;
- la D.A.C. n. 9/2022;
- la D.G.C. n. 425/2022;
- la D.G.C. n. 425/2022;

Per i motivi espressi in narrativa

La Giunta Capitolina

DELIBERA

- a) di revocare la D.G.C. n. 141/2023 e procedere al ricalcolo/ridefinizione delle tariffe CUP per le annualità 2021, 2022 e 2023, fermo restando la disposizione relativa ai diritti di istruttoria per la tipologia di impianti su ponteggi e/o recinzione di cantiere che, pertanto, si intendono confermati nella misura ivi indicata;
- b) per l'effetto, applicare alle annualità 2021 e 2022 le tariffe già adottate con la D.A.C. n. 25/2021 e con la D.G.C. n.52/2021;
- c) per l'effetto, applicare all'annualità 2023 le tariffe di cui alla D.G.C. n. 425/2022.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

O. Segnalini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

G. Viggiano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dall'11 gennaio 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 25 gennaio 2024.

Lì, 10 gennaio 2024

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani